



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P. 07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

ORDINANZA n. 6 del 06.05.2026

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI 2026 - PULIZIA TERRENI INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescio e di sviluppo d'incendi;

VISTA la richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. pervenuta in data 06.05.2026 con nota acquisita al n. 5392/2026 di protocollo con la quale si chiede l'emissione di ordinanza sindacale affinché i possessori a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, provvedano a tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D.Lgs 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territoriale comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. Ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Usini, di provvedere a tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.
2. Gli stessi sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
3. Gli alberi siti nei terreni adiacenti alla linea ferroviaria, debbono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all'altezza dell'albero aumentata di 2 metri.
4. Coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie devono apporre recinzioni stabili, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello stato le quali non sono concepite per tale funzione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota: alla RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale; alla Stazione dei Carabinieri e alla Compagnia Barracellare del Comune di Usini; al locale Comando di Polizia Municipale; al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sardegna, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

INFORMA

Che i trasgressori individuati saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 63 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, fatte salve le violazioni di carattere penale.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO

(Dott. Antonio BRUNDU)



Antonio Brundu